



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE



CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2022 PROPOSTE DI INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" – INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'. SVOLGIMENTO AZIONE B) SOTTO AZIONI B4 E B5.

CIG B6A507C286

CUP C44H22000870006

Con la presente Convenzione,

TRA

Comune di Sesto San Giovanni (di seguito indicato anche come "Comune"), con sede legale in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza 20, P.IVA 00732210968 e CF 02253930156, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dal Direttore dell'Area Servizi ai cittadini Dott.ssa Anna Brambilla, domiciliata per la carica presso la sede del Comune (di seguito Comune)

E

Arcipelago Società Cooperativa Onlus con sede legale in Cinisello Balsamo, via Monte Gran Sasso n. 56, C.F./P.IVA 02347990968, in persone del legale rappresentante Dott. Francesco Cacopardi domiciliato per la carica presso la sede legale della società cooperativa (di seguito ETS)

Premesso che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022, con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022, relativo alla presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;
- con Decreto Direttoriale n. 249 del 5 ottobre 2022, art. 5, è stata disposta la riapertura dell'Avviso pubblico 1/2022 al fine di colmare la sottorappresentazione del numero di progetti ammessi rispetto al numero indicato per ciascuna Regione, limitatamente agli ATS delle Regioni sottorappresentate;
- con Decreto Direttoriale n. 320/2022 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Comune di Sesto San Giovanni ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 399.962,00 per la realizzazione di un progetto a valere sul PNRR, missione 5 "inclusione e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- con determinazione dirigenziale n. 615 del 05 maggio 2025 è stato approvato l'avviso pubblico al fine di individuare soggetti interessati a presentare progetti per lo svolgimento dell'azione B) sotto azioni B4 e B5 inerenti al finanziamento di cui all'oggetto mediante l'istituto della coprogettazione ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- il termine per la presentazione dei progetti di cui all'oggetto è scaduto in data 20/05/2025 alle ore 12.00 ed è risultata pervenuta una proposta progettuale da parte di Arcipelago Cooperativa Sociale Onlus;

Richiamati:

- il verbale della seduta in data 28/05/2025 nella quale il RUP della procedura ha verificato la completezza delle dichiarazioni attestanti i requisiti richiesti nell'avviso sopra citato;
- la determinazione n. 744 del 28/05/2025 con la quale è stata nominata la commissione per la valutazione della proposta progettuale;
- il verbale della seduta della commissione di gara in data 29/05/2025 che ha ritenuto valido il progetto avendo le basi per l'avvio di un tavolo di coprogettazione con il soggetto proponente;
- la Determina Dirigenziale n. 971 del 07/07/2025, con la quale sono stati approvati i verbali sopra richiamati e contestualmente lo schema di convenzione di co-progettazione tra l'Amministrazione comunale e Arcipelago Cooperativa Sociale Onlus quale soggetto attuatore azione B, sotto azioni B4 e B5.

Rilevato che:

- lo strumento della co-progettazione previsto dall'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, risulta strumento in grado di sostenere le logiche di sussidiarietà nello sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla disabilità richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;

Ricordato che:

- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;

Atteso che attraverso l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dell'ETS attuatore degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

Considerato che il tavolo di coprogettazione relativo all'azione B) – sotto azioni B4 e B5, è finalizzato ad **integrare la programmazione già avviata** con il soggetto attuatore per le azioni A e C

al fine di pervenire alla stesura definitiva di un progetto unitario, coerente e conforme all'insieme delle azioni previste, funzionale al raggiungimento delle finalità indicate dai Decreti sopra richiamati;

Richiamato pertanto il progetto definitivo completo delle azioni previste e nato dall'integrazione di tutte le azioni proposte al tavolo;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti, con l'approvazione del progetto realizzato in sede di tavolo di coprogettazione;

Visti:

- il D.lgs. n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore";
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione
- la legge n. 241/1990 e, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico 1/2022, l'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché il progetto redatto e relativi allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo relativo al CUP C44H22000870006, elaborato dalle Parti e frutto del tavolo di co-progettazione, in relazione al rispettivo documento progettuale preliminare di massima presentato dall'ETS sulla scorta dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, posto a base della procedura di co-progettazione a valere sulla linea di investimento Missione 5 "Inclusione di coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Svolgimento: azione B) sotto azioni B4 e B5
2. Il suddetto progetto, definitivo e comprensivo di tutte le azioni -A), B), e C) - è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati.
CUP C44H22000870006
CIG B6A507C286
L'ETS con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato,

anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, richiamato nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

3. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il Comune di Sesto San Giovanni, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi all'ETS attuatore che si assume la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.
4. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti,

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del progetto definitivo di cui all'art. 2 e comunque entro il 30 marzo 2026 salvo eventuale proroga dei termini disposta a livello ministeriale.
2. Gli interventi dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il I trimestre del 2026, come previsto dal menzionato Avviso 1/2022.
3. L'ETS si impegna a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto 2 solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

Art. 4 - Attività progettuali

I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici dell'ETS

1. L'ETS attuatore si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantisce la disponibilità a collaborare il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.
2. L'ETS attuatore si impegna a relazionare e rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e modalità stabiliti dalle disposizioni di riferimento dei finanziamenti del PNRR in oggetto e dall'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione sarà indirizzata al Comune di Sesto San Giovanni in quanto soggetto beneficiario e attuatore.
3. L'ETS attuatore si impegna a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano finanziario in relazione alle modalità definite in sede di coprogettazione.
4. L'ETS deve effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.
5. L'ETS è tenuto all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.
6. L'ETS è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, L'ETS è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura

assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. L'ETS è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

7. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
8. L'ETS dichiara di adempiere a quanto previsto all'art. 7, comma 1 lettera j dell'Avviso 1/2022 (sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108).

Art. 6 - Impegni specifici del Comune

Il Comune si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell'ETS pari a € 73.500,00 comprensive di IVA previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentata. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida così come definito dall'allegato Progetto definitivo.

Il trasferimento delle risorse verrà effettuato in due tranche come di seguito specificato:

- 1^ tranche pari a € 38.647,00 entro il 31/12/2025
- 2^ tranche pari a € 34.853,00: entro il 30/03/2026.

Art. 7 – Coordinamento e monitoraggio delle attività

Le parti si impegnano a adempiere a quanto previsto dal progetto definitivo in relazione sia al coordinamento che al monitoraggio delle attività secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

Art. 8 - Risorse messe a disposizione

1. Il quadro economico delle progettualità come presentato nel progetto, evidenzia le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione delle progettualità.
2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dal Comune e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Comune si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022.
3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022, qui integralmente richiamate.
4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'ETS il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.
5. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione delle progettualità in parola comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso pubblico 1/2021, e di conseguenza una riduzione o revoca delle somme previste nel quadro economico. Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'ETS si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi rispettivamente assunti.

6. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'ETS saranno recuperati.
7. L'ETS dovrà conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, da rendere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.
8. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese agli stessi. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, l'ETS si intende del tutto soddisfatto di ogni avere per cui non potrà reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto:
qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, l'ETS non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento;
qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.
9. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.
10. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all'ETS avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:
 - prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia.
 - autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
 - relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi;
 - ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune di Sesto San Giovanni funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del medesimo Avviso 1/2022.
11. La liquidazione dei rimborsi all'ETS è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. e, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 9 – Assicurazioni

1. L'ETS è l'unico responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. È responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che l'ETS solleva il Comune di Sesto San Giovanni da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.
2. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, l'ETS ha prodotto idonea assicurazione, così come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse (punto 10):
 - Assicurazione R.C.T.: polizza n. 390074914 del 31/03/2019 (con rinnovo annuale) rilasciata da Assicurazione Generali con massimale pari ad euro 3.000.000,00;
3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'ETS il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ETS dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
4. Il progetto definitivo potrà prevedere ulteriori eventuali oneri assicurativi concordati tra le parti.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al presente accordo si applicano gli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'ETS si obbliga a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge citata, il codice identificativo di gara (CIG B6A507C286) attribuito dall'ANAC su richiesta del Comune.

Art. 11 – Principio di buona fede

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 12 – Obblighi di Sicurezza e Riservatezza

L'ETS, in relazione al presente accordo, deve uniformarsi, in materia di trattamento dei dati personali, alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati - e al D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

I dati trasmessi dal Comune dovranno essere utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

L'ETS, in relazione progetto, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, le misure tecniche ed organizzative di sicurezza adeguate, atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità, del servizio affidato, dei dati personali.

L'ETS assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le attività legate al progetto mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare, tutte le informazioni ed i dati personali di cui l'ETS venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati a terzi o divulgati, né dovranno essere utilizzati dallo stesso, dal suo personale o da parte di chiunque collabori alle attività del medesimo, per fini diversi da quelli contemplati nel presente accordo.

L'ETS si impegna ad individuare e nominare quali autorizzati al trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvale.

Ricorrendone i presupposti, L'ETS si assume l'onere di responsabile del trattamento dati: la nomina sarà formalizzata con successivo atto da parte del Comune che rimane il Titolare del trattamento dei dati.

Art. 13 Trattamento dei dati

I dati forniti dall'ETS sono finalizzati alla stipula del presente accordo; il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla sua stipulazione.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dati è il Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 14 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Organismi

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione dal Comune.
3. Nel caso di trasformazioni dell'ETS, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.
4. L'ETS si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

Art. 15 – Risoluzione dell'accordo e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'ETS e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
 - scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
 - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
 - non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
 - mancata attivazione delle attività;
 - dopo tre formali diffide a adempiere;
 - abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
 - interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
 - violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
 - violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
 - gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il

monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;

- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all'ETS la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'ETS si impegna a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione l'ETS ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento ministeriale.
4. Nel caso in cui una somma erogata debba essere recuperata in tutto o in parte, l'ETS si impegna a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.
5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. L'ETS, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.
6. Resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.
8. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore degli Enti partner, a quanto previsto dal citato Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

Art. 16 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, Il

Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'ETS ha titolo al rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
3. L'ETS entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 deve richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.
4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.
5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'ETS si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Art. 17 – Tavolo di co-progettazione

1. Come in premessa esplicitato, al fine di dare la migliore esecuzione al progetto il Comune e l'ETS possono riprendere il tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Qualora si rendessero necessarie potranno essere apportate modifiche o integrazioni alla presente Convenzione.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ETS si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dello stesso maggiori spese.
3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'ETS dichiara di avere preso visione dei Codici di comportamento di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014; si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
2. Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici, salvo che non costituisca colpa lieve, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, con risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'ETS, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.
3. L'ETS dichiara di rispettare quanto previsto dall'art. 53, c. 16 ter, D.lgs. 165/2001.

Art. 19 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.
2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Monza. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104//2010.

Art. 20 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co- progettazione,

Art. 21 – Osservanza della normativa

1. L'ETS nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.
2. Restano ad esclusivo carico dell'ETS le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 22 – Spese di registrazione

1. Fanno carico all'ETS tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'ETS salvo esenzioni di legge,

Art. 23 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Art. 24 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Zappaterra responsabile del Servizio Anziani e disabili.

Francesco Cacopardi
Legale Rappresentante
Arcipelago Società Cooperativa Onlus

Anna Brambilla
Direttore dell'Area Servizi ai cittadini
Comune di Sesto San Giovanni